

Spett.li

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
pec [VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Ministero della Cultura  
Soprintendenza Speciale per il PNRR  
pec [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
pec [sn-sub@pec.cultura.gov.it](mailto:sn-sub@pec.cultura.gov.it)

**OGGETTO: [ID\_VIP\_7399] Procedura di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di un impianto agrovoltaiico, denominato "Torre di Lama", della potenza complessiva di 19,36 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG). Proponente: Trina Solar Teti S.r.l – Trasmissione osservazioni**

Società proponente: Trina Solar Teti S.r.l. (la "**Società**")

**Rif.** (i) Nota protocollo n° 154987 del 09 dicembre 2022 trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MiTE - Ministero della Transizione Ecologica (la "**Nota**")

Con riferimento alla Nota (**Rif. i**), la Società, qui rappresentata da Lotti Leonardo,   
 in qualità di rappresentante legale, fornisce le seguenti controdeduzioni.

### TRASMETTE

Il documento allegato con le controdeduzioni al parere negativo del MIC.

La Società rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Per eventuali comunicazioni, si prega di fare riferimento a:

Ing. Vincenzo Palumbo

Sede Operativa: Via del Quirinale 26 – 00184 Roma - Italia

Mail: [vincenzo.palumbo@trinasolar.com](mailto:vincenzo.palumbo@trinasolar.com)

Pec: [trinasolarteti@unapec.it](mailto:trinasolarteti@unapec.it)

Tel: 3423213199

Roma, 09/03/2023

**Trina Solar Teti S.r.l.**  
LEONARDO LOTTI  
09.03.2023  
19:27:32  
GMT+01:00


---

Leonardo Lotti

Legale Rappresentante

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale*





REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA DI FOGGIA  
COMUNE DI FOGGIA



PROGETTO DELL'IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CON INTEGRAZIONE AGRICOLA E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DA REALIZZARE NEL COMUNE DI FOGGIA (FG) IN CONTRADA TORRE DI LAMA AL FG. N. 7 PP. N. 101, 239, 447, 449, 451 E FG. N. 9 PP. N. 79, 195, 196, 222, 224, 225, 226, 227, 690, 691, DI POTENZA PARI A 19.359,00 kWp DENOMINATO "TORRE DI LAMA"

PROGETTO DEFINITIVO

CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MINISTERO DELLA CULTURA -  
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
n. prot. 6515-P DEL 05/12/2022



| livello prog. | Codice Istanza | N.Elaborato | DATA       | SCALA |
|---------------|----------------|-------------|------------|-------|
| PD            | 4WZGYD6        | P35         | 08.02.2023 |       |

REVISIONI

| REV. | DATA | DESCRIZIONE | ESEGUITO | VERIFICATO | APPROVATO |
|------|------|-------------|----------|------------|-----------|
|      |      |             |          |            |           |
|      |      |             |          |            |           |

RICHIEDENTE

TRINA SOLAR TETI S.r.l.  
Piazza Borromeo 14, 20123 Milano



ENTE

PROGETTAZIONE



Ing. D. Siracusa  
Ing. C. Chiaruzzi  
Ing. A. Costantino  
Arch. A. Calandrino  
Arch. M. Gullo  
Arch. S. Martorana  
Arch. F.G. Mazzola  
Arch. P. Provenzano  
Ing. G. Buffa  
Ing. G. Schillaci

dario  
siracusa  
09.02.2023  
10:28:56  
GMT+00:00



FIRMA RECAPITOLANTE TECNICO

La società Trina Solar Teti S.r.l., in data 10/08/2021 ha depositato istanza di attivazione di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 152/2006 al Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) per il progetto dell'impianto fotovoltaico con integrazione agricola denominato "Torre di Lama", con potenza pari a 19,359 MWp da localizzarsi nel comune di Foggia in contrada Torre di Lama su terreni agricoli.

La direzione generale valutazioni ambientali del MASE, ha rilasciato la procedibilità dell'istanza di VIA per il progetto in oggetto con nota prot. n. m\_ante.MATTM.RU.U.0049045

Il Ministero della Cultura – Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio – Servizio V ha depositato agli atti del progetto la nota prot. n. 21658 del 08/06/2022 avente ad oggetto la richiesta di integrazione, seguita dalla richiesta formulata dalla Commissione tecnica del PNIEC-PNRR del MASE con nota prot. n. 4134 del 21/06/2022. A seguito delle due richieste di chiarimenti e integrazioni, la società proponente ha comunicato con nota dell'08/01/2022 di aver trasmesso la documentazione integrativa richiesta dai ministeri preposti.

Presa visione della documentazione integrativa, il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (per brevità MIC) ha espresso il proprio Parere tecnico istruttorio recante Prot. n. 6449-P del 02.12.2022 non favorevole all'intervento in oggetto, rappresentando, in particolare, che

**1. l'area su cui ricade l'impianto è priva di vincoli**, ma che nonostante ciò *“l'impianto lede le componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale, sia per quanto riguarda l'alterazione del contesto di giacenza dei segni materiali della stratificazione insediativa, sia per quanto riguarda l'intrusione visiva, per sovrapposizione di manufatti e infrastrutture. Completamente avulse a contesti tipicamente rurali.*

**2. Buona parte del tracciato del cavidotto di collegamento tra i due lotti ricalca, a partire dal pod fradella n.9, a pod n. 49, il Tratturello n. 48 Foggia Cicalente.** Il suddetto Tratturello sarebbe interessato per porzioni limitate da alcune scoperte archeologiche in corso di sviluppo. In particolare, la fotointerpretazione aerea avrebbe individuato una serie di tracce con andamento circolare, che individuano una serie di Fossati a C, nonché tracce di almeno tre grandi fossati esterni appartenenti al villaggio Neolitico, Passo di Corvo. Tali scoperte sarebbero state portate avanti nella seconda metà del secolo scorso ma di fatto mai concluse.

La società Proponente presenta le seguenti controdeduzioni al suddetto parere:

Preliminarmente si evidenzia che il Regolamento Regionale n. 24 del 31.12.2010 ha identificato le aree idonee all'installazione di impianti FER e **l'impianto in oggetto ricade in area ritenuta idonea.** Inoltre, per quel che attiene la distanza minima dal Tratturello, il PUTT Puglia, come riportato nel citato Regolamento 24/2010, **ha stabilito che la distanza minima da mantenere rispetto al Tratturo è di mt. 100 (Fonte B.U.R.P. n. 195 del 31.12.2010 pag. 25 e 26).**

Poiché il regolamento e il Piano Paesaggistico di Tutela del Territorio (PUTT), sono speciali rispetto all'inquadramento generale della normativa nazionale, che valutano nel dettaglio le caratteristiche del territorio, è evidente che nel caso di specie devono applicarsi le regole di tutela stabilite a livello regionale.

Quindi, poiché l'impianto ricade, interamente al di fuori delle aree vincolate è evidente la pretestuosità delle argomentazioni poste alla base del parere negativo.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che se l'area di impianto ricade in area idonea il parere della Soprintendenza non è vincolante e, se negativo, non ostacola il rilascio della VIA e dell'autorizzazione unica (articolo 12, Dlgs 387/2003) (Tar Basilicata 411/2021).

Come si evince dalla citata sentenza e come previsto dalle Linee guida nazionali, è nell'ambito della Conferenza di servizi che la Soprintendenza può esprimere la

valutazione sulla compatibilità dell'impianto, a seguito della comunicazione effettuata dal proponente. Il Tar Catania con recente Sentenza n. 2732/2022 ha chiarito che se *“l'area non risulta sottoposta a vincoli archeologici o culturali e la pronuncia negativa della Soprintendenza non può avere valenza di arresto procedimentale, ma deve confluire nella conferenza dei servizi ed essere vagliata dagli organi competenti nella ponderazione con tutti gli interessi coinvolti nella procedura”*.

Fatte le superiori, invero troncanti, eccezioni sulla natura del parere e sulla sua valenza procedimentale appare opportuno, nel merito formulare le seguenti osservazioni.

1. Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici sottolineati dal parere suddetto, si evidenzia che trattandosi di un progetto totalmente integrato con la coltivazione agricola, l'iniziativa assicura la continuità colturale dei terreni, scongiurando la frammentazione delle trame dei lotti coltivati del territorio e la discontinuità del paesaggio da attribuire invece a tutti quegli impianti basati sulla sola produzione di energia.

Sul punto, la costante giurisprudenza amministrativa ha chiarito che nel caso di impianti di tipo *“AGROVOLTACO”* la valutazione del progetto deve tenere nella giusta considerazione la vocazione agricola del progetto e il fatto che sussiste una naturale trasformazione dell'ambiente al passo con l'evoluzione tecnica. Il Tar Lecce con sent. n. 248/2022 e conf. 586/2022 sul tema della compatibilità degli impianti FER di tipo agri-fotovoltaico in area agricola ha chiarito che *“è evidente il dedotto profilo di errore, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione. Invero, le Amministrazioni investite del parere hanno affermato il contrasto del progetto con il punto 4.4.1 del PPTR, il quale riguarda tuttavia l'installazione di impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agrofotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tener conto. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione*

e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell'agrifotovoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola. ... Per tali ragioni, a differenza che in precedenti di questa Sezione, in cui oggetto del progetto era rappresentato da impianti fotovoltaici (cfr, da ultimo, TAR Lecce, sent. n. 96/2022), è in questo caso evidente l'illegittimità degli atti impugnati, i quali hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (il contrasto del progetto con le previsioni di cui agli artt. 4.4.1 PPTR) inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici, nei termini testé descritti. ... La fondatezza dei profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente emerge in maniera ancor più significativa se si tiene conto della DGR n. 1424 del 2.8.2018, che in questa sede rilevano – tende ad agevolare l'installazione di impianti FER che rispettano i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale. Requisiti che i cennati pareri negativi non sono stati in grado di revocare in dubbio, per l'errore di fondo (assimilazione degli impianti fotovoltaici a quelli agrofotovoltaici) da cui essi muovono. ... Similmente, non colgono nel segno le censure rappresentate dall'indice di pressione cumulativa, che sarebbe nel caso di specie superato, stante l'insistenza di altri impianti in zona. Sul punto, è sufficiente in questa sede ribadire che gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso in esame, posto che mentre l'impianto esistente è di tipo fotovoltaico "classico", così non è invece nel caso del progetto della ricorrente, che nella sua versione rimodulata si sostanzia, come detto più volte, in un impianto di tipo agri-fotovoltaico".

Fermo quanto sopra, **nel caso di specie**, non è stato considerato dalla Soprintendenza che il sistema agro-ambientale del Tavoliere, caratterizzato dalla prevalenza della monocoltura del seminativo **continua ad essere rispettato dalla**

**coltivazione dei terreni agricoli occupati dall'impianto in oggetto** capace di coesistere con l'installazione delle strutture fotovoltaiche, riducendo al minimo il rischio di artificializzazione del paesaggio rurale. Inoltre l'impianto, sviluppandosi solo lungo una superficie piana e mai in altezza (altezza massima da terra risulta di circa 4 m, raggiunta solo in alcuni momenti della giornata), si inserisce perfettamente all'interno di un paesaggio la cui percezione visuale orizzontale fa da padrona, garantendo la continuità di profondità e apertura che caratterizza il paesaggio del Tavoliere.

È stato dimostrato attraverso foto inserimenti e report fotografico dettagliato che la percezione dell'impianto dalle masserie censite dal PPTR come testimonianze della stratificazione storica e insediativa del contesto paesaggistico risulta scarsa e per nulla impattante. Inoltre nessuna delle componenti dell'impianto interferisce con le fasce di rispetto di tali beni riportati dal PPTR della Puglia.

Per quel che attiene la localizzazione dell'impianto si precisa che lo stesso rientra tra le aree idonee ex art. 20 comma VII del D.Lgs 199/2021, non rientrando in area vincolata o espressamente dichiarata non idonea dalla competente Autorità regionale con il regolamento 24 del 30.12.2010.

2. Quanto detto si collega direttamente anche agli aspetti archeologici sollevati dal suddetto Parere del MIC.

A tal proposito, è opportuno evidenziare preliminarmente che sulla base di quanto disposto dal T.U.A. il cavidotto e/o l'elettrodotta, per le loro caratteristiche di pubblica utilità e per il poco impatto sull'ambiente non sono sottoposti a VIA se non in alcuni casi specifici elencati nell'allegato punto 4 dell'Allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006. Tale previsione è stata peraltro abrogata.


Ciò premesso occorre specificare che in merito a quanto richiesto al punto 20 della nota prot. n. 21658 dell'08/06/2022, in cui si richiedeva di attivare in via preliminare l'accordo di cui al co 14, art. 25 del D.lgs 50/2016 con la Soprintendenza competente, la società Proponente **ha predisposto specifica richiesta di accordo inoltrandola a mezzo PEC al MIC e alla Soprintendenza**

**competente in data 24/06/2022**, come riportato nella risposta al punto citato nel rispettivo compendio integrato in data 08/07/2022. Si allega relativa ricevuta di consegna e accettazione della PEC.

La società Proponente non ha ricevuto riscontro in merito e dunque impossibilitata a prendere iniziative non concordate in merito ad ulteriori indagini e approfondimenti relativi agli aspetti archeologici, come ad esempio la predisposizione di un piano saggi e l'ottenimento del relativo esito, da affiancare alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico già avviata in fase di presentazione dell'istanza del progetto in oggetto.

Su tale ultimo punto occorre rappresentare e chiarire che **l'unica componente dell'impianto rientrante all'interno dell'area archeologica censita dal PPTR, in località Passo di Corvo, risulta essere il cavidotto interrato di collegamento tra i due lotti di impianto**. Richiamando quanto già espresso all'interno del compendio di risposta alle integrazioni del MASE e del MIC, il citato cavidotto verrà installato per tutta la sua lunghezza al di sotto del manto stradale **ASFALTATO** della viabilità pubblica già esistente, lungo strade interpoderali e strada provinciale asfaltata.

Si allegano di seguito i particolari costruttivi rappresentati le modalità di posa dei cavidotti interrati, le stratificazioni e il ripristino dello stato di fatto:



Essendo totalmente interrato e sottostante ad una strada asfaltata di continua percorrenza per autoveicoli di ogni genere, il cavidotto non interferirà in alcun modo con la componente paesaggistica, poiché non determinerà alcun ostacolo visivo (a meno che non si percepisca la strada già esistente come un disturbo al paesaggio e alle attività archeologiche); lo stato dei luoghi inoltre, a seguito dello scavo previsto per l'installazione, verrà ripristinato integralmente secondo le specifiche contenute nello strumento autorizzativo, che verrà rilasciato dall'Ente proprietario della strada; pertanto, la strada asfaltata esistente verrà ripristinata con pietrisco e asfalto e riconsegnata alla libera fruizione automobilistica.

In merito all'interferenza con il Tratturello Foggia-Ciccalente, si sottolinea che questo “*tracciato storico*” è interamente occupato dalla sede stradale della Strada Provinciale n° 26, la cui destinazione d'uso come strada asfaltata, ad uso interno e pubblico determina, con tutta evidenza l'impossibilità di osservare le superfici sottoposte a verifiche preventive archeologiche già effettuate e presentate nell'elaborato 4WZGYD6\_B4 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Tenendo conto dunque dell'elevato livello di antropizzazione irreversibile del tracciato, è di lapalissiana evidenza che la posa in opera dei cavidotti lungo la

strada asfaltata di competenza provinciale S.P. 26 – in epoca remota nota come Tratturello Foggia-Ciccalente - non determina alcuna interferenza paesaggistica e culturale, considerando anche il ripristino dello stato dei luoghi preesistente. E' indubbio che la valutazione deve essere eseguita avendo riguardo allo stato reale dei luoghi e non a quello basato sulla nomenclatura degli stessi.

Stesso approccio verrà mantenuto anche lungo le strade interpoderali poste a circa 100/200 m dall'area archeologica di Passo di Corvo e dunque rientranti nella relativa fascia di rispetto. Anche in questo caso sono state già effettuate le indagini archeologiche preliminari che hanno determinato un rischio archeologico basso. Inoltre, dalla nota della Soprintendenza emerge che gli studi sono, praticamente fermi alla seconda metà del secolo scorso e mai portati avanti e si basano essenzialmente su alcune foto interpretazioni mai oggetto di approfondimenti. Quindi, di fatto e concretamente, lo scavo eseguito sulle strade esistenti non potrebbe minimamente intaccare gli studi – posto che la strada su cui insiste il cavidotto esiste già – ed anzi, a rigor di logica, potrebbe aiutare la ricerca in quanto consentirebbe di eseguire uno scavo controllato in un area prossima all'area di studio.

In conclusione, considerato che il cavidotto sarà realizzato tramite posa in opera interrata e al ripristino dello stato di fatto del manto stradale su cui già insistono anche altri sottoservizi, è evidente che non esistono interferenze culturali e paesaggistiche come indicate dalla sovrintendenza. Al fine di meglio chiarire i fatti si riporta in calce alle presenti osservazioni documentazione fotografica da cui si evince lo stato dei luoghi e il loro inesistente valore archeologico paesaggistico.

Per tutto quanto sopra esposto, la società Trina Solar Teti S.r.l., tramite lo scrivente progettista di impianto,

### **chiede**

che, nell'ottica di una valutazione comparatistica tra l'interesse pubblico alla preservazione del paesaggio e quello non meno rilevante concernente

l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e non inquinanti, il cui esame congiunto appare imprescindibile al fine di eliminare eventuali sproporzioni tra le azioni volte a tutela dei vincoli paesaggistici e la sempre maggiore domanda di consumo di energia elettrica, **venga rilasciato parere complessivo di compatibilità ambientale dell'impianto e delle opere connesse in quanto lo stesso risulta ubicato in area idonea, priva di vincoli e con una elevata attenzione al mantenimento della produttività agricola.**

Si chiede altresì che in caso di amministrazioni dissenzienti venga rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell'opera posto che la stessa ricade in area idonea priva di vincoli.

Con osservanza

Di seguito si allega documentazione fotografica







Roma, 08/02/2023

## Il Progettista



**ACCETTAZIONE:** Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto impianto fotovoltaico con integrazione agricola denominato Torre di Lama, con potenza di picco complessiva pari a 19,359 MWp da localizzarsi su terreni agricoli (E) nel comune di Foggia (FG).

**PL** Posta Certificata Legaimail <posta-certificata@legaimail.it>

24/06/2022 17:10

A: trinasolariteti@unapec.it



Salva tutti gli allegati



dati-cert.xml  
1,27 KB

### Ricevuta di accettazione

Il giorno 24/06/2022 alle ore 17:10:06 (+0200), il messaggio "Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto impianto fotovoltaico con integrazione agricola denominato Torre di Lama, con potenza di picco complessiva pari a 19,359 MWp da localizzarsi su terreni agricoli (E) nel comune di Foggia (FG)," proveniente da "trinasolariteti@unapec.it" ed indirizzato a:

mbac.sabap:fg@mailcert.beniculturali.it ("posta certificata")  
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it ("posta certificata")  
va@pec.mite.gov.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

**Identificativo messaggio:** F559932A.03104F1F.96435ED6.8C2BE530.posta-certificata@legaimail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.  
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

### Acceptance receipt

On 24/06/2022 at 17:10:06 (+0200) the message "Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto impianto fotovoltaico con integrazione agricola denominato Torre di Lama, con potenza di picco complessiva pari a 19,359 MWp da localizzarsi su terreni agricoli (E) nel comune di Foggia (FG)," sent by "trinasolariteti@unapec.it" and addressed to:

mbac.sabap:fg@mailcert.beniculturali.it ("posta certificata")  
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it ("posta certificata")  
va@pec.mite.gov.it ("posta certificata")

was accepted by the certified email system.

**Message ID:** F559932A.03104F1F.96435ED6.8C2BE530.posta-certificata@legaimail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.  
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

## Umberto Tricarico

---

**From:** posta-certificata@telecompost.it  
**Sent:** venerdì 24 giugno 2022 17:10  
**To:** trinasolarteti@unapec.it  
**Subject:** CONSEGNA: Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto impianto fotovoltaico con integrazione agricola denominato Torre di Lama, con potenza di picco complessiva p  
**Attachments:** postacert.eml (522 KB); daticert.xml  
**Signed By:** posta-certificata@telecompost.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/06/2022 alle ore 17:10:18 (+0200) il messaggio

"Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto impianto fotovoltaico con integrazione agricola denominato Torre di Lama, con potenza di picco complessiva pari a 19,359 MWp da localizzarsi su terreni agricoli (E) nel comune di Foggia (FG)." proveniente da "trinasolarteti@unapec.it"

ed indirizzato a: "mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: F559932A.03104F1F.96435ED6.8C2BE530.posta-certificata@legalmail.it